

Prot. n. 14/2025

Il Collegio di Garanzia del CIP così composto:

Avv. Antonio Di Salvo **Presidente, relatore**

Avv. Francesca Carnicelli **Componente**

Avv. Ilaria Angelini **Componente**

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. Ricorsi n. 1/2025, presentato in data 17 ottobre 2025 da:

- **omissis** e **omissis**, assistiti e difesi dall'Avv. Giovanni Fontana, come da procura in atti

CONTRO

- **omissis** (d'ora in poi: *omissis*) in persona del suo Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Viola come da procura in atti;

e nei confronti

- dei sigg.ri: **omissis**

per l'annullamento

della decisione della Corte Federale di Appello della *OMISSIS* n. 1/2025 depositata in data 18 settembre 2025 con cui è stato rigettato il reclamo *ex art.* 39 del Regolamento di Giustizia Federale proposto dai sigg.ri *omissis* proposto per la riforma per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ai controinteressati; nonché per la nullità della decisione del Tribunale Federale ed invalidità derivata dalla pronuncia della Corte di Appello Federale, in particolare per violazione del principio di precostituzione del Giudice naturale.

PREMESSO CHE

a. Con ricorso ai sensi dell'art. 59 del Codice di Giustizia Federale (d'ora in poi: CGF) ritualmente depositato, i Sigg.ri *omissis* e *omissis* hanno impugnato la decisione Corte Federale di Appello della *OMISSIS* n. 1/2025 depositata in data 18 settembre 2025.

A sostegno della propria domanda, sinteticamente, i ricorrenti hanno dedotto la: <<...

1) *Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.6, 32 e 34 del Regolamento di Giustizia OMISSIS e degli artt. 2.6, 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CIP; erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati; 2) Nullità della decisione del Tribunale Federale ed invalidità derivata della pronuncia della Corte Federale di Appello. Violazione del giudice precostituito per legge. Mancata identificazione del Collegio Giudicante; 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20.7 dello Statuto Federale omissis e dell'art. 30 del Regolamento Organico omissis, degli artt. 48 3 97 Costituzione e dei principi di segretezza del voto, imparzialità e trasparenza. 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 20.7 dello Statuto Federale omissis, dell'art. 30 del Regolamento Organico OMISSIS e dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità delle procedure di voto dei consiglieri laici. 5) Violazione e falasa applicazione dell'art. 20.7 dello Statuto Federale OMISSIS, dell'art. 30 del Regolamento Organico OMISSIS e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Inidoneità del sistema di votazione elettronica utilizzato. 6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 20.7 dello Statuto federale OMISSIS, dell'art. 30 del Regolamento Organico OMISSIS dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza. Mancato inserimento di una scheda bianca nei sistemi di voto. ...>> (cfr. ricorso introduttivo).*

Alla luce delle deduzioni, eccezioni e domande di cui al ricorso e cui si rinvia, la parte ricorrente ha così concluso: << ... a) *in via principale: annullare senza rinvio la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello OMISSIS n. 1/2025 del 18 settembre 2025, che ha rigettato il reclamo proposto dai sigg.ri Omissis e Omissis, nonché – occorrendo – della decisione n. 1/2025 del 16 luglio 2025 del Tribunale Federale OMISSIS, integralmente confermata dalla CFA e, per l'effetto, annullare tutti gli atti impugnati, recanti i risultati delle elezioni svoltesi in occasione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva della Omissis (di seguito anche "Omissis") a Bagni di Tivoli (RM) il 3 maggio 2025 ed i risultati dell'Assemblea elettorale stessa; b) in via subordinata: annullare e/o riformare la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello OMISSIS n. 1/2025 del 18 settembre 2025 che rigettato il reclamo proposto dai sigg.ri Omissis e Omissis, nonché – occorrendo – della decisione n. 1/2025 del 16 luglio 2025 del Tribunale Federale OMISSIS, integralmente confermata dalla CFA, rinviando la questione al competente Organo di Giustizia FIGH per l'esame del merito ed enunciando il principio di diritto al quale quest'ultimo dovrà conformarsi; c) in ogni caso, con vittoria di spese (anche dei gradi precedenti) e competenze professionali oltre oneri di legge ...>> (cfr. conclusioni ricorso).*

b. Si è costituita in giudizio la *OMISSIS* depositando memoria di costituzione con documenti di cui all'indice impugnando e contestando l'avverso ricorso per i motivi che di seguito, sinteticamente, si riassumono: 1) il carattere pubblico della materia elettorale e la conseguente applicabilità del rito amministrativo in luogo di quello civile che impone la notifica del ricorso introduttivo ad almeno uno dei controinteressati; 2) in relazione alla dedotta nullità della decisione impugnata per asserita violazione del giudice precostituito per legge e per la mancata identificazione del collegio giudicante, la *OMISSIS* ne ha contestato la fondatezza evidenziando, da un lato, la piena operatività degli organi di giustizia federali per il quadriennio olimpico e fino al loro rinnovo e, dall'altro, la piena legittimazione del Consiglio Federale costituito a seguito dell'*Omissis* posto che l'impugnazione dell'assemblea e dei suoi esiti non incide, in difetto di un provvedimento di sospensione della delibera, sui poteri statutari che pongono in capo al Collegio Federale l'obbligo di deliberare il rinnovo degli organi di giustizia adottando l'*iter* normativamente disciplinato che prevede la pubblicazione del relativo bando, l'acquisizione delle manifestazioni di interesse, l'invio alla Commissione di Garanzia e,

all'esito delle valutazioni di idoneità e/o di esclusione dei "candidati", la costituzione degli organi di giustizia. Conseguentemente, in tesi della *OMISSIS*, il ricorso proposto dai ricorrenti è stato deciso dal giudice naturale inteso quale organo e non già quale/i soggetto/i e, pertanto, legittimamente. In ordine alla richiesta dei nominativi dei componenti del collegio giudicante, avanzata dai ricorrenti, la *OMISSIS* rilevava che tale informazione è stata loro fornita con l'avvertenza che la composizione avrebbe potuto subire variazioni e che, in ogni caso, ogni informazione sarebbe stata reperibile sul sito istituzionale. 3) Ed ancora la *OMISSIS* ha ribadito l'inammissibilità del ricorso proposto dai sigg.ri *Omissis* e *Omissis* in ragione, oltre che per la mancata notifica, anche per la mancata proposizione avverso tutti i soggetti controinteressati. In ordine alla proposizione del ricorso nei confronti di tale "*omissis*", la *OMISSIS* ha dedotto che il soggetto è sconosciuto dalla Federazione è che il *omissis* eletto dall'assemblea *omissis* si chiama "*omissis*" e che la correzione del nominativo operata dai ricorrenti in sede di reclamo è stata operata in difetto di un'istanza di correzione e di un provvedimento autorizzativo del giudice. 4) l'inammissibilità del ricorso perché di natura esplorativa posta l'assenza di un principio di prova e l'inammissibilità della prova testimoniale. 5) l'inammissibilità del ricorso per l'illegittimo utilizzo della forma del ricorso collettivo che, in tesi della resistente, ha carattere eccezionale e può essere utilizzata esclusivamente nei casi di identità degli atti impugnati e di perfetta sovrapposibilità delle posizioni processuali, ipotesi quest'ultima, che nel caso di specie, non sussisterebbe. Infine, la *OMISSIS* censura il ricorso avversario anche nel merito contestando la fondatezza delle avverse deduzioni per i motivi cui si rinvia.

*
—

c. All'esito dell'assegnazione del ricorso alla Sezione II del Collegio di Garanzia CIP, alla composizione del Collegio giudicante, alla fissazione dell'udienza per la discussione ed alla rituale notificazione del relativo decreto ai sigg.ri *Omissis* e *Omissis*, alla *OMISSIS* ed alla Procura Generale dello Sport, all'udienza del 19 novembre 2025 comparivano le Parti come da verbale e, all'esito della discussione, il Collegio di Garanzia tratteneva il procedimento per la decisione nei termini e con le modalità di cui al Codice di Giustizia CIP.

d. Con dispositivo assunto all'esito della camera di consiglio e notificato via pec alle Parti, il Consiglio di Garanzia ha così provveduto: <<...

Rigetta il ricorso;

compensa le spese tra le parti;

riserva il deposito della motivazione nei termini di cui all'art. 58, comma 3, del Codice di

Giustizia del CIP;

dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti presso il domicilio digitale eletto, a mezzo posta elettronica certificata;

manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella sede del CIP, in data 19 novembre 2025.

IL PRESIDENTE

Avv. Antonio Di Salvo

...>>

*

Ritenuto in fatto

— i sigg.ri *OMISSIS* e *OMISSIS* con ricorso depositato telematicamente in data 17 ottobre 2025 hanno impugnato la decisione resa dalla Corte Federale di Appello della *OMISSIS* n. 1/2025 depositata in data 18 settembre 2025 che ha rigettato il reclamo *ex art.* 39 del Regolamento di Giustizia Federale proposto dai sigg.ri *Omissis* e *Omissis* proposto per la riforma per erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per mancata notifica ai controinteressati; nonché per la declaratoria di nullità della decisione del Tribunale Federale ed invalidità derivata dalla pronuncia della Corte di Appello Federale, in particolare per violazione del principio di precostituzione del Giudice naturale. Ad avviso di parte ricorrente, invero, la notifica ai controinteressati non sarebbe necessaria in quanto non prevista dal Regolamento di Giustizia *OMISSIS*. In particolare i ricorrenti deducono che l'art. 32 prevede espressamente che <<... *Art. 32 - Ricorso della parte interessata.*

- . *Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale.*
- . *Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 (trenta) giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale.*
- . *Il ricorso contiene:*
 -) *gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;*
 -) *l'esposizione dei fatti;*
 -) *l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;*
 -) *l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;*
 -) *l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi;*
 -) *la sottoscrizione del difensore, con indicazione della procura*

...>>; ed ancora, Il successivo art. 34 prevede che <<...

Art. 34- Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso.

1. *Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.*
2. *Fino a 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati possono prenderne visione ed estrarne copia; entro il medesimo termine possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.*

3. *Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 20 (venti) giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.*
4. *Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.*

...>>.

Alla luce della normativa richiamata, in tesi di parte ricorrente quindi, l'unico onere imposto alla parte ricorrente, a pena di decadenza, sarebbe il deposito presso il Tribunale Federale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall'accadimento. A sostegno della loro tesi i ricorrenti aggiungono che - a mente dell'art. 34 successivo - la comunicazione ai soggetti nei cui confronti dei quali il ricorso è proposto o comunque interessati, sarebbe posta a carico del Presidente del Tribunale Federale. Conseguentemente, continuano i ricorrenti, non è richiesto alcun obbligo di trasmissione/notificazione in capo alla parte ricorrente a pena di inammissibilità che, invece a norma dell'art. 34, è espressamente posto a carico del Presidente del Tribunale Federale. Tale ricostruzione, concludono i ricorrenti è coerente con il disposto di cui all'art. 2.6 del Regolamento di Giustizia *OMISSIS* secondo cui <<... Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva ...>>.

L'erroneità della pronuncia impugnata, ad avviso di parte ricorrente, risiederebbe inoltre nella mancata valutazione della questione del contraddittorio alla luce dell'art. 102 cpc che, com'è noto, prevede che <<... Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse,

il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito ...>>.

Dall'impianto normativo sopra richiamato, la parte ricorrente deduce l'applicabilità nel procedimento di giustizia sportiva della normativa di cui al processo civile e non già a quello amministrativo come affermato dal Tribunale Federale prima, e dalla Corte Federale di Appello, poi.

Aggiungono, infine, i ricorrenti che i soggetti controinteressati hanno comunque avuto piena conoscenza del procedimento da loro avviato e della relativa udienza in forza della comunicazione loro effettuata dal Presidente del Tribunale Federale tanto che uno di loro (nello specifico: il Consigliere Federale *OMISSIS*) è comparso all'udienza stessa.

Conclusivamente, quindi, i ricorrenti sostengono l'erroneità e/o l'illegittimità della decisione impugnata e, ove occorra, di quella di primo grado, laddove afferma l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai soggetti controinteressati seppure menzionati nel ricorso stesso.

— Con il secondo motivo del ricorso i ricorrenti deducono che <<... *il ricorso dei sigg.ri Omissis e Omissis veniva preso in carico dal Tribunale Federale che fissava l'udienza di discussione. Senonché, da quanto ci consta, i giudici che avevano in carico il procedimento sono stati sostituiti tra la fissazione dell'udienza e lo svolgimento della stessa da altri giudici non identificati e non identificabili. Infatti anche all'udienza non si è potuto conoscere il collegio giudicante sia in quanto i nomi dei partecipanti non erano presenti, sia in quanto la parte ricorrente non sapeva neanche chi fosse collegato e chi fossero i giudici sia in quanto anche il collegamento video dei giudici suddetti non era attivato. Insomma si è avuto un processo in cui il giudice era segreto e non è stato neanche visto dalla parte ricorrente ...>> (cfr. ricorso al Collegio di Garanzia). In sostanza, dunque i ricorrenti sostengono la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge essendo intervenuta – nelle more tra la fissazione dell'udienza ed il suo svolgimento – la sostituzione delle persone fisiche costituenti il collegio giudicante.*

— Con i successivi motivi di ricorso, i ricorrenti svolgono le loro difese e deduzioni

nel merito <<... nell'eventualità in cui codesto Collegio di Garanzia dello Sport ritenga di decidere la controversia senza rinvio ...>> di talché questo Collegio ritiene in questa sede sufficiente il mero rinvio agli atti prodotti.

— La *OMISSIS*, in relazione al primo motivo di ricorso, ne ha dedotto l'infondatezza chiedendo la conferma della decisione impugnata. A sostegno della propria tesi la Federazione ha rilevato la propria natura <<... di soggetto privato inquadrato in un sistema pubblicistico che esercita i propri poteri di autonomia privata, ora potestà amministrative, con applicazione di regimi giuridici in ragione dell'atto di volta in volta in rilievo. Per quanto appena detto, il procedimento introdotto con il ricorso di primo grado ha quale oggetto la materia elettorale, il cui carattere pubblico impone l'applicazione del rito amministrativo e non certo di quello processuale civile ...>>. A conforto della propria difesa, la *OMISSIS* ha richiamato numerosi precedenti tra cui la decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CIP a Sezioni Unite n. 1/2021 che ha statuito che i principi del processo amministrativo risultano applicabili, anche senza necessità di espressi richiami, al processo sportivo nei procedimenti in materia elettorale, per la loro impronta pubblicistica o parapubblicistica.

Dall'applicazione della normativa del processo amministrativo, prosegue la *OMISSIS*, deriva la necessità della notifica del ricorso ai soggetti controinteressati a cura del ricorrente (art. 41, comma II, D.Lgs. 104/2010), nonché l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 102 cpc sull'integrazione del contraddittorio dovendosi applicare, invece, l'art. 27, comma I, D.Lgs. 104/2010 anche in ragione delle differenze tra il "controinteressato" ed il "litisconsorte necessario". Prosegue la resistente sostenendo che porre l'onere della notifica del ricorso ai controinteressati come preteso dai ricorrenti, oltre a non essere previsto da nessuna norma – neanche endofederale – è incompatibile con la differenza giuridica esistente tra "comunicazione/trasmisione" e "notificazione".

Avverso il secondo motivo di ricorso, la resistente ne deduce l'infondatezza rilevando che costituisce circostanza notoria quella secondo cui gli organi di

giustizia federali rimangono in carico per l'intero quadriennio olimpico e, *in prorogatio*, fino al loro rinnovo per il quadriennio olimpico successivo. Ebbene, a seguito dell'*Omissis* e della conseguente costituzione del nuovo Consiglio Federale, quest'ultimo – in applicazione della normativa statutaria – ha deliberato il rinnovo degli organi di giustizia federali avviando la relativa procedura conclusasi con la loro formale costituzione. Prosegue la *OMISSIS* che la circostanza dedotta secondo cui il ricevimento del ricorso, la fissazione della riunione per la discussione, la loro trasmissione alle parti sarebbero state effettuate da un collegio diverso da quello dinanzi al quale si è effettivamente poi tenuta la riunione e che ha pronunciato sul ricorso, sarebbe del tutto irrilevante posto che l'"Organo di Giustizia" non sarebbe cambiato ma solamente la sua composizione nelle persone fisiche. Da ciò, quindi, non vi sarebbe stata violazione del principio di precostituzione del giudice naturale. Infine, in relazione all'eccezione di asserita mancata conoscenza da parte dei ricorrenti dei nominativi dei componenti del Collegio, la *OMISSIS* rilevava che i nominativi erano stati comunicati ai ricorrenti con l'avvertenza della possibilità di una variazione e che, in ogni caso, gli stessi sarebbero stati reperibili sul sito istituzionale. Circa la mancata visione durante il collegamento da remoto lamentata dai ricorrenti del Collegio, la resistente rilevava che il collegamento era pienamente funzionante tanto che la stessa ha avuto una chiara visione di tutti i partecipanti all'udienza e che, conseguentemente, la mancata visione da parte dei ricorrenti non sarebbe ascrivibile al collegamento ma – a tutto voler concedere – ad una non adeguata qualità della loro connessione.

Inoltre la *OMISSIS* ribadiva l'inammissibilità del ricorso per la mancata proposizione nei confronti di tutti i controinteressati posto che lo stesso veniva proposto nei confronti di tale "*OMISSIS*" soggetto non conosciuto dalla Federazione e non nei confronti del Presidente *OMISSIS* regolarmente eletto nell'*omissis*. La correzione del nominativo operata dai ricorrenti in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado – peraltro non riportata nel ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport – non sarebbe ammissibile in quanto operata senza un provvedimento autorizzativo del giudice.

└ La memoria difensiva della resistente, svolge ulteriori difese cui il Collegio

giudicante, in questa sede, ritiene sufficiente il mero rinvio.

*

Tutto ciò ritenuto in fatto, deve osservarsi in

Diritto

Il ricorso è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito esposti.

Per ragioni logiche e pregiudiziali questo Collegio ritiene doversi pronunciare sul motivo di impugnazione della sentenza della Corte Federale di Appello relativo alla

<<... 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2.6, 32 e 34 del Regolamento di Giustizia OMISSIS e degli artt. 2.6, 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CIP; erroneità della declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati ...>>.

Ebbene la mancata notifica del ricorso ai controinteressati ad opera della parte ricorrente, costituisce una palese violazione del principio del contraddittorio e costituisce un *vulnus* insanabile di uno dei principi cardine del procedimento, anche di quello sportivo, posta la sua derivanza dall'art. 111 della Costituzione.

È noto, infatti che la norma costituzionale prevede che <<...

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata ...>>

D'altronde non può revocarsi in dubbio che il ricorso presentato dai ricorrenti, in caso di accoglimento, avrebbe prodotto effetti diretti ed immediati nella sfera giuridica dei sigg.ri *OMISSIS* cui, pertanto, non può essere pregiudicato il pieno diritto di partecipare al procedimento che li vede coinvolti come correttamente evidenziato dalla Procura Generale dello Sport in sede di discussione.

Ciò posto occorre capire su quale soggetto incomba l'onere della *vocatio in ius* del controinteressato. I ricorrenti, facendo leva sul combinato disposto di cui all'art. 2.6, art. 32, commi II e III, e art. 34 Regolamento di Giustizia *OMISSIS*, ritengono che l'onere competa al Presidente del Tribunale Federale; la *OMISSIS*, invece,

sostenendo l'applicabilità nella fattispecie *de qua* del processo amministrativo stante la sua natura pubblica o parapubblicistica e sulla base delle precedenti pronunce in materia, afferma che l'onere non possa che incombere sulla parte ricorrente.

Al fine di risolvere il punto, giova sottolineare – ribadendo l'indirizzo giurisprudenziale granitico sul punto – l'applicabilità nel procedimento sportivo del processo amministrativo in materia elettorale anche in assenza di espressi richiami (cfr. tra le tante: Collegio di Garanzia dello Sport CIP a Sezioni Unite decisione n. 1/2021). La necessità del rito amministrativo deriva dalla natura pubblica o parapubblicistica della materia elettorale oggetto di ricorso.

Questo Collegio, in assenza di profili diversi rispetto a quelli oggetto di esame da parte delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport nel 2021, ritiene doversi adeguare al principio fissato dall'autorevole precedente sopra richiamato.

Dall'applicazione del rito amministrativo consegue la necessità di chiamare, a pena di decadenza, nel giudizio di impugnazione in materia elettorale l'Amministrazione e, almeno uno, dei controinteressati (art. 41 Codice Processo Amministrativo; cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 17 marzo 2017 n. 1198; Cons. di Stato, Sez. III, 25 novembre 2015 n. 5362; Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Sez. I n. 76 del 28 novembre 2018; Consiglio di Stato sez. II, 24/11/2025, n. 9144 che ha dichiarato inammissibile l'atto di intervento per mancata notifica alle altre parti del giudizio).

Deve, quindi, affermarsi che l'onere della *vocatio in ius* gravi esclusivamente sulla parte ricorrente a pena di decadenza (art. 41 C.P.A.).

Nel caso di specie i ricorrenti, pur indicando nell'epigrafe del ricorso i soggetti controinteressati, non lo hanno notificato a questi ultimi. Tale circostanza – non contestata – è dimostrata documentalmente e non può essere revocata in dubbio.

D'altronde non si ritiene condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui il giudice avrebbe dovuto/potuto ordinare l'integrazione del contraddittorio in applicazione dell'art. 102 cpc e ciò per plurime ragioni. In primo luogo, in quanto l'art. 41 C.P.A. pone la notifica del ricorso al controinteressato a pena di decadenza; ed in secondo luogo, per la radicale differenza esistente tra il controinteressato ed il litisconsorte

necessario.

Il controinteressato, figura propria del processo amministrativo, è una parte necessaria e deve essere individuato nel soggetto titolare di situazioni giuridiche soggettive oggetto di impugnazione.

Il litisconsorte, invece, appartiene al rito civile ed è il titolare di un rapporto giuridico inscindibile con quello oggetto di giudizio.

A ciò si aggiunga che porre l'onere della notifica del ricorso in capo al Presidente del Tribunale Federale costituirebbe una violazione dell'art. 41 C.P.A. che, si ripete, pone l'onere in capo al ricorrente oltre una inammissibile inversione del ruolo delle parti non prevista da nessuna normativa, tantomeno regolamentare.

Invero, l'art. 34 del Regolamento di Giustizia *OMISSIS* prevede che <<... Entro 10 (dieci) giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza ...>>; pone quindi a carico del Presidente del Tribunale Federale la sola comunicazione/trasmissione del ricorso unitamente alla fissazione della udienza ai ricorrenti ed ai controinteressati.

D'altronde, non v'è chi non veda la differenza tra trasmissione e la notificazione; la prima è un atto di comunicazione dell'Ufficio mentre la seconda è un atto formale della parte idoneo a produrre effetti giuridici.

Alla luce di quanto sopra, questo Collegio ritiene che la decisione impugnata sia immune da vizi logici e giuridici e debba essere integralmente confermata, affermando l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso ai soggetti controinteressati.

In merito alla dedotta violazione del giudice naturale precostituito per legge, il Collegio

ritiene l'eccezione infondata e, pertanto, meritevole di rigetto.

Invero, la circostanza per la quale la discussione e la decisione del ricorso sia stata operata da soggetti diversi rispetto a quelli che hanno ricevuto il ricorso e fissato l'udienza per la sua discussione, è del tutto influente posta l'identità dell'Organo

di Giustizia (Tribunale Federale), mutato meramente nei suoi componenti in ragione della avvenuta costituzione dell'Organo a seguito della *Omissis* e del nuovo Consiglio Federale.

Per completezza espositiva, si aggiunge, che nessuna rilevanza può essere attribuita alla dedotta impossibilità dei ricorrenti di conoscere i nomi dei componenti il Tribunale Federale e di vederli in collegamento e ciò, in primo luogo, in quanto la circostanza è una mera affermazione di parte non suffragata da un minimo riscontro probatorio e, dall'altro, per la conoscibilità del Collegio attraverso il sito istituzionale.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso, trattandosi di questione pregiudiziale, assorbe ogni pronuncia in merito agli altri motivi di impugnazione.

Questo Collegio, per la peculiarità della fattispecie ed i profili di diritto affrontati, ritiene equa la compensazione delle spese legali tra le parti.

*

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CIP, all'unanimità, definitivamente pronunciando:

- Rigetta il ricorso;
- compensa le spese tra le parti;
- dispone la comunicazione della presente decisione alle parti presso il domicilio digitale eletto, a mezzo posta elettronica certificata;
- manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella sede del CIP, in data 17 dicembre 2025.

Avv. Antonio Di Salvo

Presidente, relatore

Depositato in Roma in data 17 dicembre 2025

Il Segretario

Dott. Carmelo Sostegno